

TAR Toscana, Sezione II - Sentenza 25/07/2006 n. 3299
legge 109/94 Articoli 13, 8 - Codici 11.3, 8.3

La condizione prevista dall'art. 95, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., secondo cui "l'impresa mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria", non può essere interpretata nel senso che la mandataria deve possedere in assoluto una classifica di qualificazione maggiore di quella della mandanti, occorrendo, invece, che la percentuale venga rapportata alla misura in cui le mandanti "spendono" la rispettiva qualifica ai fini del raggiungimento dei rispettivi requisiti minimi di ammissione alla gara; in altri termini, alla quota di partecipazione al raggruppamento. Qualora, infatti, la disposizione in questione non si riferisse ai requisiti minimi richiesti per lo specifico appalto, ma ai requisiti posseduti in assoluto dai concorrenti, si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della libertà di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni (cfr. C.G.A. 8 marzo 2005, n. 97 e T.A.R. Lazio, Sez. III, 12 novembre 2003, n. 9851). Ed invero l'interpretazione disattesa condurrebbe a rafforzare sempre più le grandi imprese, impedendo alle altre di assumere il ruolo di mandatarie, se non associandosi con imprese minori e con minori requisiti. Sulla base di tali rilievi va, quindi, ritenuta corretta l'assunzione da parte dell'impresa mandataria di una quota pari al 51% dell'importo dei lavori, laddove la mandante ha indicato una quota pari al 49%, avendo del resto dimostrato di possedere i relativi requisiti di qualificazione.